

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 46

Adunanza 18 novembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OGLIANICO - VARIANTE PARZIALE
N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1548 – 297731/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Oglianico risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 39-2406 del 28/11/1995;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 37 del 22/11/2000, una Variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 24/09/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 07/10/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Oglianico:

- popolazione: 1.221 abitanti (al 1971); 1.238 ab. (al 1981); 1.209 ab (al 1991); 1.291 ab. (al 2001), dati che evidenziano una lieve crescita nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 627 ettari di pianura; per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli, 340 ettari appartengono alla Classe II[^] (circa il 54% della superficie territoriale);
- sistema produttivo: appartiene al *Bacino di valorizzazione produttiva di Valperga* del P.T.C.;
- non è incluso in un sistema di diffusione urbana del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Ivrea, Sub-ambito "Area Rivarolo Canavese", rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 35 ed è interessato dal progetto della Provincia di variante alla ex S.S. n. 460;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2003 di adozione, connessi all'esigenza di risolvere alcune problematiche derivanti dall'applicazione del Piano;

rilevato che il Comune di Oglanico, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico, le seguenti modifiche:

- aggiornamento cartografico e modifica dei tipi di intervento ammessi su alcuni edifici del centro storico;
- stralcio di due aree per verde pubblico e trasformazione in aree di verde privato;
- ampliamento di un'area per verde pubblico, gioco e sport;
- localizzazione di un parcheggio pubblico in un'area di proprietà comunale;
- traslazione (lieve) di una strada prevista dal P.R.G.C. a nord del cimitero;
- assoggettamento a "concessione convenzionata" di un'area residenziale consolidata, per la realizzazione di un ristorante;
- stralcio della previsione di un tracciato viario e riclassificazione in area di verde privato;
- estensione di un'area *r* e modifica della norma relativa alla realizzazione di un fabbricato per ricovero di cavalli;
- cambio di destinazione urbanistica per un edificio rurale in località San Grato;
- definizione del rapporto di copertura per gli ampliamenti consentiti nelle aree *r* e *pr*;
- inserimento di una norma per consentire lievi modifiche esecutive dei tracciati stradali previsti;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al

Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/11/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 13/11/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c.3 art. 5) e che "*... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c.4 art.5);
- si rileva che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, espressamente prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale di Oglianico, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Oglianico, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 24/09/2003, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di formulare** le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. **di trasmettere** al Comune di Oglianico la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso